

ALSO

N° 1664/11

**REGIONE SICILIANA - COMUNE DI ACQUEDOLCI**  
PROVINCIA DI MESSINA

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 26 del Reg. 16.12.2011 *OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IRPEF ANNO 2012 - APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO*

L'Anno DuemilaUNDICI il giorno Sedici del mese di Dicembre, alle ore 13,00 e seguenti, presso il Palazzo Municipale del Comune di Acquadolci, il Commissario Straordinario dott. Carmelo Messina, nominato con D.P. n. 217/Serv. 1/S.G. del 07/06/2011 dell'Ass.to delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in sostituzione del Consiglio Comunale, fino alla prima tornata elettorale utile, con l'assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Maria Rosa Lucchino, adotta la seguente deliberazione.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTA** ed esaminata la proposta di deliberazione avente oggetto: "Istituzione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF anno 2012 – approvazione regolamento" predisposta dal Responsabile dell'Area Affari Generali, su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che sulla predetta proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ed il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della Legge n° 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1 lettera I della L.R. n° 48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. n° 30 del 23.12.2000, hanno espresso parere favorevole;

**VISTO** il parere favorevole dell'Organo di Revisione espresso con verbale n° 18 del 14.12.2011 allegato alla presente;

**DELIBERA**

**APPROVARE** la proposta di deliberazione avente oggetto: "Istituzione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF anno 2012 – approvazione regolamento" che al presente verbale si allega per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

**DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**Premesso** che a seguito del blocco della facoltà, per i Comuni, di deliberare aumenti tariffari, stabilito dall'art. 77-bis, comma 30, del Decreto legislativo n. 112 del 2008, come confermato dall'art. 1, comma 123, della legge n. 220 del 2010, in attesa della definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno in funzione della attuazione del federalismo fiscale, non è stato possibile istituire l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2011;

**Visto** l'art. 1, comma 11, del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, nel testo così come convertito con la legge 14 settembre 2011, n.148, secondo cui " *La sospensione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 ..... non si applica a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ...* " ;

**Dato atto** che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del Decreto legislativo n. 360 del 1998, può essere stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

**Visto**, altresì, l'art. 1 del Decreto legislativo n. 360/1998 ai sensi del quale i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;


**Ritenuto**, in relazione alle esigenze di bilancio connesse alle politiche sociali ed economiche già programmate quali l'intervento di sistemazione del casotto comunale ed emergenza igienico sanitaria in contrada Buffone ed il programma di fuoriuscita del personale LSU ed altri interventi da programmare , fissare per l'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale nella misura dello **0,4%** e disporre, altresì, l'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fine dell'addizionale comunale all'Irpef, derivante da lavoro dipendente o assimilato o da pensione, non superiore ad €. 10.750,00 annui;

#### **Si Propone**

1. **Approvare** il regolamento preordinato ad istituire e disciplinare l'addizionale comunale all'IRPEF nel testo di cui all'allegato "A" che è parte integrante del presente provvedimento;
2. **Istituire**, per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2012, l'addizionale comunale all'IRPEF determinando l'aliquota dello **0,4%**;
3. **Stabilire** l'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fine dell'addizionale comunale all'Irpef, derivante da lavoro dipendente o assimilato o da pensione, non superiore ad €. 10.750,00 annui;
4. **Provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/1998, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge n. 383/2001 e secondo le modalità previste dal Decreto ministeriale del 31 maggio 2002

Acquedolci

09-12-2011


  
Il Proponente  
**IL SINDACO**  
Avv. Cirino Gallo

Allegato alle Deliberazioni Comunali  
n° 25 del 16-12-2011  
M. J. J.

# COMUNE DI ACQUEDOLCI



## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF



## **Articolo 1**

### **Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF**

1. Il Comune di Acquedolci istituisce l'addizionale comunale all'Irpef. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del Decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e delle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della legge n. 269 del 27.12.2000 ( legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006, e dall'attuale legge sul federalismo fiscale.
2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Articolo 2**

### **Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Acquedolci, ai sensi del Decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e sue modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 3**


### **Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Acquedolci alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.
2. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

## **Articolo 4**

### **Determinazione dell'aliquota**

1. In prima istanza l'aliquota è fissata per l'anno 2012 nella misura di 0,4 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi, l'aliquota è determinata annualmente dal Comune nei limiti stabiliti dalle normative vigenti. In assenza di provvedimento verrà confermata, con atto della Giunta comunale, l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.
3. La deliberazione relativa all'aliquota è pubblicata sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota, sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, derivante da lavoro dipendente o assimilato o da pensione, non superiore ad €. 10.750.00,00 annui.



**Art. 5**  
**Versamento**

Il versamento dell'addizionale in oggetto, è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Art. 6**  
**Sanzioni ed interessi**

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento ( anche a titolo di saldo o di acconto ) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs n. 471, 472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

**Art. 7**  
**Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.